Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 17 aprile 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 aprile 1975, n. **103**.

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

Art. 1.

La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato.

L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.

Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Essa è composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sarà emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per lo adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanenti è competente per l'esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6.

Art. 2.

La riserva del servizio allo Stato, di cui all'articolo 1, comprende:

l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III della presente legge;

la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero.

Sono altresì incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II della presente legge.

Art. 3.

Il Governo può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.

Art. 4.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;

disciplina direttamente le rubriche di « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », « Tribuna sindacale » e « Tribuna stampa »;

indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;

approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;

riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;

elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'articolo 8;

esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

Art. 5.

Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno ai due terzi dei membri da eleggere, un comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, composto da nove membri. Questi durano in carica tre anni e il loro mandato è gratuito.

La carica di membro del comitato regionale radiotelevisivo è incompatibile con quella di consigliere regionale, di dipendente della società concessionaria, nonchè con l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge.

Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva; formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale.

Formula altresì proposte da presentare al consiglio di amministrazione della società concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse in reti nazionali.

Il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della Commissione parlamentare.

Art. 6.

Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito è istituita una tribuna della stampa.

La sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare, procede trimestralmente, sulla base delle norme stabilite dalla Commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso; delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:

a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;

b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessati;

c) alle esigenze di varietà della programmazione.

La sottocommissione stabilisce le modalità di programmazione, sentita la concessionaria.

Contro le decisioni della sottocommissione è ammesso ricorso da parte del richiedente alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso.

I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonchè della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.

Art. 7.

Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi materiali o morali da trasmissioni contrarie a verità ha il diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica.

La richiesta deve essere presentata al direttore della rete radiofonica o televisiva o al direttore del telegiornale o del giornale radio, nei cui programmi la trasmissione da rettificare si è verificata.

Il direttore competente è tenuto a disporre che la rettifica sia effettuata, senza ritardo, purchè la rettifica stessa non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale.

Salvo casi di particolare rilevanza, le rettifiche vengono effettuate nell'ambito di apposite trasmissioni.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica è punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Si osservano in tal caso le norme di cui all'articolo 21 della stessa legge.

La trasmissione della rettifica non esclude le responsabilità penali e civili nelle quali si sia già incorsi.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da 16 membri, di cui:

sei eletti dall'assemblea dei soci;

dieci eletti dalla Commissione parlamentare con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate

dai consigli regionali. Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza del consiglio di amministrazione e, nella prima attuazione della presente legge, entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, la Commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti, e il direttore generale.

Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o più vice presidenti tra i suoi componenti.

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della società, salve le materie riservate per legge alla assemblea sociale.

Il consiglio approva trimestralmente, in attuazione del piano annuale di massima approvato dalla Commissione parlamentare, lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo; esamina periodicamente le proposte allo studio per la futura programmazione; verifica periodicamente i programmi trasmessi, per accertarne la rispondenza alle direttive ed agli schemi approvati; trasmette alla Commissione parlamentare periodiche relazioni sui programmi trasmessi.

Il consiglio, nel quadro degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla Commissione parlamentare, provvede alla definizione del preventivo annuo globale delle entrate con maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, provvede all'assegnazione annuale degli stanziamenti per le attività dei vari settori, alla determinazione del piano annuale di massima della programmazione e degli investimenti e alle modifiche generali dell'organizzazione. Il consiglio provvede altresì alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni del personale con qualifica di dirigente ed assimilate e detta norme generali per l'assunzione degli altri dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni che abbiano carattere continuativo.

Art. 9.

La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e concorrenti della concessionaria.

Art. 10.

Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare.

Art. 11.

Il direttore generale è responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo nei confronti del consiglio di amministrazione, in attuazione delle delibere del consiglio stesso secondo gli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare.

A tal fine presiede alla organizzazione e all'attività dell'azienda; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste. L'aumento della indennità di contingenza eccedente la quota prevista nel bilancio di previsione non è calcolata a questi fini.

Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste per l'esercizio stesso, riferisce entro quindici giorni alla Commissione parlamentare che, accertato il superamento del limite del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni di cui al precedente comma.

In questo caso la Commissione parlamentare nomina a maggioranza di due terzi dei componenti un collegio commissariale di cinque membri di cui due designati dall'assemblea degli azionisti, uno dei quali con funzioni di presidente. Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi.

Il consiglio di amministrazione segnala tempestivamente al Governo, alla Commissione parlamentare e al collegio sindacale, per gli opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le possibilità di aumento dei costi, derivanti da ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che possono determinare la situazione di cui al presente articolo.

Art. 13.

L'atto di concessione deve impegnare la società concessionaria ad organizzarsi in modi idonei per:

assicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 1 della presente legge;

garantire la priorità dell'attività di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacità produttive aziendali;

favorire uno sviluppo del servizio che rispetti la importanza e la molteplicità delle opinioni, anche attraverso un decentramento ideativo e produttivo della azienda e stabilendo un efficace rapporto con la realtà del paese e in particolare con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori, dipendenti e autonomi, della cooperazione e con le forze della cultura;

garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialità e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità.

Il consiglio di amministrazione, non appena in funzione, è impegnato ad esaminare le proposte riorganizzative dell'azienda, che siano in grado di assicurare funzionalità, efficienza, conduzione unitaria ed economicità di gestione, in attuazione di quanto stabilito dai successivi commi, e a deliberare su di esse.

L'ideazione e la realizzazione della programmazione televisiva e radiofonica, ad eccezione dei servizi giornalistici di cui al successivo settimo comma, vengono organizzate da direzioni di rete. Ciascuna direzione di

rete ha una sua distinta assegnazione di personale organizzativo e amministrativo. Le direzioni di rete sono articolate in strutture di programmazione, per ciascuna delle quali viene stabilito un numero di collocazioni orarie e i relativi stanziamenti e mezzi tecnici. Per quanto attiene alla impostazione, realizzazione e messa in onda dei programmi i direttori di rete sono alle dirette dipendenze del direttore generale.

Delle proposte allo studio per i programmi, dello andamento delle produzioni e della messa in onda è responsabile il direttore di rete che ne concorda i vari momenti di sviluppo e di attuazione con la direzione generale. Il piano annuale delle trasmissioni, il piano di produzione ed i piani trimestrali vengono proposti dai vari settori produttivi ai direttori di rete, che li rielaborano in una proposta alla direzione generale.

Il direttore generale coordina le varie proposte presentando un programma organico al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, sulla base dei piani di produzione e di trasmissione approvati, determina gli stanziamenti per ciascuna direzione.

I piani di trasmissione annuali, approvati dal consiglio di amministrazione, vengono successivamente presentati alla Commissione parlamentare.

I servizi giornalistici quotidiani e periodici sono forniti in televisione da due telegiornali ed in radio da tre giornali radio, il direttore di ciascuno dei quali è responsabile di fronte al direttore generale particolarmente della impostazione informativa e politica, della realizzazione e messa in onda delle trasmissioni.

Al fine di valorizzare le attività scolastiche ed educative del mezzo radiotelevisivo, anche nel quadro di un collegamento con esperienze didattiche a livello locale e regionale, realizzate nell'ambito delle competenze di legge, è istituito il dipartimento radiotelevisivo delle trasmissioni scolastiche ed educative per adulti, il direttore del quale è responsabile di fronte al direttore generale.

Servizi comuni di natura gestionale sono forniti dalle direzioni di supporto. I direttori delle direzioni di supporto, dei servizi giornalistici per l'estero, di tribuna politica, sono, indipendentemente dalle qualifiche, alle dipendenze del direttore generale.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti televisive.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti radiofoniche.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle direzioni di supporto.

Per consentire un adeguato apporto di contributi regionali ed interregionali alla programmazione viene avviato a realizzazione un decentramento ideativo e produttivo che potenzi e sviluppi le strutture periferiche della concessionaria, anche attraverso un piano di riassetto organizzativo e tecnico ed una redistribuzione di personale e di mezzi. Il consiglio di amministrazione periodicamente stabilisce le percentuali dei programmi relative alle singole reti, che devono essere realizzati in sede regionale o interregionale e predispone le strutture produttive ed operative necessarie a tal fine.

La conservazione e la diffusione (attraverso specifiche attività editoriale, libraria, discografica, di supporti audiovisivi e simili) delle produzioni artistiche e culturali della concessionaria e di quelle comunque connesse alla sua attività e, in genere, le attività commerciali, sono effettuate direttamente o a mezzo di società collegate di totale o prevalente proprietà della concessionaria stessa.

Art. 14.

L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva allo Stato e sono riportati nell'articolo 2, deve avere validità per sei anni, è rinnovabile per un periodo non superiore e prevede tra l'altro sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della società concessionaria o delle entrate che ad essa eventualmente conceda con la legge lo Stato:

i tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori su parere del C.I.P.E.;

la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive assicurando la ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale, con qualsiasi mezzo tecnico, anche mediante eventuali convenzioni con i comuni, le province, le comunità montane o appositi consorzi degli enti locali;

la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica;

la costruzione di una terza rete televisiva;

la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione;

la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive.

I relativi piani tecnico-finanziari sono soggetti all'autorizzazione ed al controllo dei competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti.

Art. 15.

Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'articolo 1 è coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonchè con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge.

Il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero.

La misura dei canoni è determinata secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento per autoradio, nonchè la misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo.

Con effetto dal 1° gennaio 1975 il canone per autoradio resta fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 30 dicembre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 340 del 31 dicembre 1974. Per i canoni eventualmente già versati in misura inferiore non si fa luogo a recupero della differenza.

Art. 16.

La riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni e alla televisione, nonchè la devoluzione dei canoni stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni.

Nella misura dei canoni di abbonamento non sono comprese dal 1° gennaio 1975 le tasse postali di versamento e di affrancatura per il recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione.

La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato è stabilita dalla convenzione di cui al successivo articolo 46.

Art. 17.

Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 18.

La società concessionaria deve adottare adeguate iniziative dirette allo sviluppo del servizio ed è autorizzata, attraverso il censimento dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti. A tal fine la società stessa può richiedere all'amministrazione finanziaria i necessari dati. L'Automobile club d'Italia è tenuto a dare comunicazione alla società concessionaria dei dati riguardanti gli utenti e delle riscossioni relative alle utenze per autoradio e per autotelevisori.

Art. 19.

La società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni:

a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 20.

I corrispettivi dovuti alla società per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue.

Per quanto previsto al punto *a*) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.

Per quanto previsto al punto *b*), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo articolo 46 mentre le trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero sono regolate secondo le modalità e le condizioni previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703.

Per gli adempimenti di cui al punto *c*), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.

L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, è forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre alla imposta sul valore aggiunto.

La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de « l'Ora della Venezia Giulia », viene elevata a lire 250 milioni l'anno, oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e può essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.

L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.

La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonchè a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente articolo 16, con la convenzione di cui al successivo articolo 46. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la società concessionaria le modalità delle prestazioni e l'entità dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.

Art. 21.

La pubblicità è ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte di proventi accessoria. Essa è soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione parlamentare ai sensi dell'articolo 4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.

La durata complessiva dei programmi pubblicitari non può superare il 5 per cento della durata delle trasmissioni sia televisive sia radiofoniche.

Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare, sentita la commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo. A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi all'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso.

Le variazioni percentuali relative a tale andamento costituiscono la base per definire il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi per l'anno successivo, in modo da garantire un equilibrato sviluppo dei due mezzi.

Art. 22.

La società concessionaria è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

Per gravi e urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 23.

Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

Il collegio è composto:

da due componenti effettivi e un supplente designati dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

da tre componenti effettivi e un supplente eletti dalla assemblea generale ordinaria dei soci, che fissa le indennità spettanti ai componenti il collegio.

Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla legge.

Titolo II

DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO

Art. 24.

L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di diffusione sonora e/o televisiva monocanali via cavo e la distribuzione, attraverso di essi, di programmi sono ammessi relativamente al territorio di un singolo comune o relativamente ad aree geografiche, definite preventivamente dalla regione, comprendenti più comuni contigui aventi complessivamente una popolazione non superiore a 150.000 abitanti.

Per ogni singola rete di diffusione è stabilita, in base a criteri preventivamente determinati con legge regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo delle utenze consentite.

Ciascuna rete può servire non più di 40 mila utenze e può essere utilizzata per diffondere programmi solo di un unico titolare delle autorizzazioni di cui ai successivi articoli 26 e 30.

Art. 25.

Chiunque, ai sensi dell'articolo 24, intenda installare ed esercitare reti e impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e distribuire, attraverso di essi, i programmi indicati nello stesso articolo, deve chiedere autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla regione competente per territorio.

Art. 26.

Spetta al Ministro per le poste e le telecomunicazioni rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti, in conformità alle disposizioni previste dalla presente legge.

L'autorizzazione è rilasciata subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche o nazionalità italiana se si tratta di persone giuridiche; si può prescindere da tali requisiti per i soggetti di Stati membri della C.E.E., a condizione di reciprocità;

godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente.

Possono ottenere l'autorizzazione oltre ai soggetti di cui al comma precedente anche le associazioni non riconosciute e i comitati. Gli amministratori e i sindaci nonchè i rappresentanti delle associazioni non riconosciute e dei comitati devono possedere i requisiti indicati al comma precedente.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare, emana il regolamento della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di essa.

Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche degli impianti e delle reti nonchè le modalità per la loro installazione.

Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per la sospensione della autorizzazione e la cessione temporanea della rete e degli impianti agli organi dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, a seguito di calamità o di gravi necessità pubbliche.

L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare, in caso di trasferimento della rete a terzi, non autorizzato previamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero, per le persone giuridiche, in caso di scioglimento, fusione o incorporazione e in caso di decadenza dalla autorizzazione prevista all'articolo 30.

Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre, nella decadenza qualora:

1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio del'autorizzazione e violi i limiti stabiliti dall'articolo 24;

2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità nell'esercizio delle reti e degli impianti;

3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge, o ne ostacoli l'esecuzione;

4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti.

La decadenza è disposta dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed è preceduta da diffida nei casi di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4).

Art. 27.

L'amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.

L'amministrazione può imporre, con congruo preavviso, al titolare dell'autorizzazione di spostare gli impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformità a parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 28.

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, è tenuto:

a) a completare l'installazione e l'attivazione della rete e degli impianti, in conformità al progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate nell'autorizzazione medesima, salvo giustificato motivo;

b) a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dal secondo comma dell'articolo 24.

Art. 29.

Le misure dei canoni dovuti dagli utenti delle reti sonore e televisive via cavo locali sono stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 30.

La regione, nella quale è compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti, rilascia l'autorizzazione per la diffusione di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale autorizzata ai sensi dell'articolo 26.

L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26.

L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare e in caso di decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 26.

Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:

1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari;

3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui al quinto comma del presente articolo, ai punti *b*) e *c*).

Nel concedere l'autorizzazione la regione deve assicurare il rispetto delle seguenti norme:

a) il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari, che devono essere riservati alla pubblicità locale, non può superare il 5 per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le repliche di programmi diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;

b) è vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con altre reti, anche estere;

c) sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non puo superare quella composta da programmi prodotti in proprio.

Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione di immagini fisse.

Le autorizzazioni di cui all'articolo 26 ed al presente articolo non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 31.

Per le trasmissioni dei programmi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Art. 32.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 sono rilasciate per un periodo non superiore a dieci anni e possono essere rinnovate.

Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi, senza il consenso, rispettivamente, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della regione. Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o della regione, entro il termine di tre mesi, il consenso si intende accordato.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di consenso alla cessione a terzi delle autorizzazioni devono essere partecipati immediatamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni interessate e viceversa.

Art. 33.

L'autorizzazione di cui all'articolo 26 è soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
127	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto:			
	1) impianto di esercizio di una rete per la diffusione via cavo di programmi televisivi:			
	tassa di rilascio o di rinnovo .	400.000	Ordinario	
	tassa annuale .	200.000	Ordinario	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Art. 34.

Il direttore responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di diffusione sonora e televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi degli articoli 26 e 30 della presente legge, ha l'obbligo di disporre senza ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purché non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale. In caso di mancato adempimento si osservano in quanto applicabili le disposizioni del primo e del penultimo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 35.

I titolari degli impianti di cui all'articolo 24, già installati sul territorio nazionale, devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 26, domanda di autorizzazione corredata dalle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito sino al rilascio dell'autorizzazione, sempreché sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma.

Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna un termine di sei mesi entro il quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio.

Vengono pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata presentata domanda entro i termini di cui al primo comma.

Art. 36.

Le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo 45 della presente legge, si applicano a chiunque stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 della presente legge ovvero stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi con modalità e caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni.

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso dell'amministrazione, modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche nonché a chiunque la interconnetta ad altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri ovvero l'adibisca ad uso diverso da quello autorizzato.

Art. 37.

Non sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla presente legge la installazione e l'esercizio degli impianti di cui ai precedenti articoli, che colleghino non più di 50 utenti, effettuati senza scopo di lucro. Per l'allacciamento ai predetti impianti e per la distribuzione dei programmi mediante gli stessi, non può essere richiesto alcun canone. E' altresì vietata la diffusione di programmi di pubblicità commerciale.

Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti, di cui al comma precedente, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla regione. Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata di telecomunicazione. Si applicano le norme di cui all'articolo 31.

Non sono infine soggetti all'autorizzazione prevista dal presente articolo gli impianti ad uso privato ed esclusivo del proprietario di cui all'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, così come sostituito dall'articolo 45 della presente legge.

Titolo III

DEGLI IMPIANTI RIPETITORI VIA ETERE PRIVATI DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI ESTERI E NAZIONALI

Art. 38.

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonché, dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.

Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, né con gli altri servizi di telecomunica-

zione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 26.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

Art. 39.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;

godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente;

sede principale dell'attività situata nel territorio nazionale se si tratta di società o persone giuridiche;

appartenenza a Stati membri della Comunità economica europea che pratichino il trattamento di reciprocità, se si tratta di soggetti stranieri;

rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta è avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonché a tutte le altre norme di legge vigenti.

Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:

venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità;

non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;

non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.

Le modalità tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 26.

Art. 40.

L'autorizzazione di cui all'articolo 38 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario.

In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva, gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 45 della presente legge.

Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali è stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 38.

Art. 41.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può imporre, in qualsiasi momento, la modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche di un impianto, qualora ciò sia necessario per evitare interferenze al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi pubblici di telecomunicazione.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 43 della presente legge sono rilasciate per un periodo di cinque anni e possono essere rinnovate. Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
125-*bis*	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti radio-elettrici per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi, per ciascun impianto:			
	a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:			
	tassa di rilascio o di rinnovo	500.000	Ordinario	
	tassa annuale	350.000	Ordinario	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	b) irradiati dalla concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione circolare:			
	tassa di rilascio o di rinnovo	50.000	Ordinario	
	tassa annuale	30.000	Ordinario	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Art. 42.

Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'articolo 38, è responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.

Lo stesso titolare è responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866.

Art. 43.

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.

Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 26 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

I requisiti cui l'autorizzazione è subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati all'articolo 39.

Si applica, altresì, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto dell'articolo 41, ad eccezione del terzo comma.

Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi.

L'autorizzazione è revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali.

Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 46 della presente legge, e l'autorizzazione viene revocata.

Art. 44.

I titolari degli impianti di cui agli articoli 38 e 43 già installati sul territorio nazionale devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 26 della presente legge, domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito fino al rilascio dell'autorizzazione, a condizione che sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma, non vengano modificate le caratteristiche tecniche operative degli impianti e, per i ripetitori di cui all'articolo 38, che non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali.

Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 26, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni diffida il titolare ad adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali senza che l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la disattivazione, da eseguirsi anche di ufficio.

Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di cui al primo comma.

Titolo IV

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1, 183 E 195 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE, DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156.

Art. 45.

Gli articoli 1, 183 e 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1 - (*Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni*). — Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

i servizi di trasporto di pacchi e colli;

i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo.

Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:

a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;

b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.

Art. 183 - (*Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze*). — Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma secondo dell'articolo 1, la relativa autorizzazione.

Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.

Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.

Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'articolo 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione.

Art. 195 - (*Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione - Sanzioni*). — Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la rela-

tiva concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.

Il contravventore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi ».

Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 46.

Dal 1° dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore della nuova convenzione che disciplina la concessione dei servizi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica, già prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, convertito nella legge 26 giugno 1974, n. 245, ad eccezione della condizione prevista nell'ultimo periodo dell'articolo 6 della convenzione aggiuntiva, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 (a partire da « le attività pubblicitarie » fino alla fine), che perde effetto dal 23 gennaio 1975.

Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione suddetta, la società Sipra può assumere nuovi contratti per pubblicità non radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato ad un anno, non superiore al 10 per cento dell'importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi. Il Ministro per le partecipazioni statali vigila sull'osservanza del predetto limite del 10 per cento e, sentita la commissione prevista dall'articolo 21 della presente legge, adotta i provvedimenti ritenuti necessari.

La nuova convenzione è approvata e resa esecutiva, sentita la Commissione parlamentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere costituiti i nuovi organi societari, previo adeguamento dello statuto della società concessionaria.

Fino alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali amministratori della concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.

Art. 47.

Le azioni della società concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare appartenenti a soggetti privati non aventi titolo ai sensi dell'articolo 3 della presente legge sono trasferite di diritto all'Istituto per la ricostruzione industriale con effetto dal 1° dicembre 1974.

Il relativo indennizzo è corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione della presente legge.

Art. 48.

Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle della presente legge, nonché quelle attributive di competenze, nella stessa materia, alla regione Trentino-Alto Adige, alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano, contenute nel testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nelle relative norme di attuazione.

Art. 49.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1975

LEONE

Moro — Orlando — Visentini — Gui — Bisaglia — Colombo — Reale — Andreotti

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. **104**.

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, concernente la costituzione del Consiglio superiore delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, concernente istituzione del Consiglio superiore delle finanze;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per lo interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2 - *Composizione del Consiglio superiore.* — Il Consiglio superiore delle finanze è composto:

a) dal presidente;

b) dai direttori generali preposti alle direzioni generali del Ministero delle finanze, dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dal comandante generale della guardia di finanza, dal ragioniere generale dello Stato, dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

c) da altri sedici membri di cui quindici scelti fra persone di alta e sperimentata competenza, tenendo conto dell'esigenza di assicurare al Consiglio medesimo le specializzazioni necessarie a pronunciarsi nei diversi settori inerenti all'art. 1, ed uno esperto per la finanza regionale designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di intervenire alle adunanze, può delegare ad intervenire in sua vece un Sottosegretario al Ministero delle finanze e può invitare uno o più Sottosegretari al medesimo Ministero.

Il presidente del Consiglio superiore anche su proposta del Ministro per le finanze ha facoltà di far partecipare alle adunanze persone particolarmente esperte delle questioni all'ordine del giorno, in numero non superiore a tre.

Art. 3 - *Nomina dei componenti.* — Il presidente e i membri indicati dalla lettera *c*) dell'articolo precedente sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le finanze. Durano in carica tre anni e possono venire confermati.

Il Consiglio superiore elegge un vice-presidente fra i propri componenti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1975, n. **105.**

Autorizzazione all'automobile club di Torino ad acquistare alcuni immobili.

N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'automobile club di Torino viene autorizzato ad acquistare in proprietà dall'impresa di costruzioni f.lli Rosazza fu Paolo S.p.a., in Torino, per il prezzo di L. 41.000.000, alcune quote immobiliari facenti parte del condominio di piazza Guala, 131, 131-*bis*, 133, per una superficie complessiva di mq 680 ed identificate nella mappa catastale con il mappale 217 del foglio 105, partita 44080, dell'ufficio tecnico erariale di Torino, da adibire a sede di delegazione ed uffici per l'espletamento delle pratiche da svolgere presso il pubblico registro automobilistico.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1975, n. **106.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia dei SS. Vincenzo ed Anastasio, in Gaiole in Chianti, e della erezione della parrocchia di S. Giuseppe artigiano, in Asciano.

N. 106. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo in data 1° ottobre 1966, integrato con altro decreto 12 marzo 1973 e con dichiarazione 26 settembre 1974, relativo: *a*) alla soppressione della parrocchia dei SS. Vincenzo e Anastasio, in S. Vincenti del comune di Gaiole in Chianti (Siena), e alla incorporazione del relativo territorio nella circoscrizione della limitrofa parrocchia di S. Giusto a Nusenna, nello stesso comune; *b*) alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe artigiano, in frazione Asciano Scalo del comune di Asciano (Siena), con il trasferimento in essa del beneficio della su menzionata soppressa parrocchia dei SS. Vincenzo e Anastasio con il mutato titolo di S. Giuseppe artigiano.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 48

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1974.

Ristrutturazione dei ruoli della carriera direttiva di ragioneria, della carriera di concetto amministrativa, della carriera di concetto di ragioneria, della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie e dei ruoli della carriera direttiva e della carriera di concetto del personale addetto alle biblioteche universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 4 febbraio 1966, n. 32;
Veduta la legge 21 marzo 1967, n. 160;
Veduta la legge 8 marzo 1968, n. 199;
Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed in particolare gli articoli 13, 18, 132 e 147;
Veduto il decreto interministeriale in data 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1972, registro n. 59, foglio n. 154, concernente la ristrutturazione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, ed in particolare l'art. 3 e la tabella XIII;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ed in particolare gli articoli 51, 55, 60, 63;
Veduto il decreto interministeriale in data 3 luglio 1972, concernente la dotazione organica della carriera di concetto del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con il quale è stata sostituita la tabella *C* allegata al decreto interministeriale 1° giugno 1971, sopra citato;
Veduti i decreti interministeriali in data 13 dicembre 1972, con i quali sono state determinate, con effetto dal 12 dicembre 1972, le dotazioni organiche dei ruoli della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie e del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, ristrutturati a norma degli articoli 51, 60, 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1974 la dotazione organica del ruolo della carriera direttiva del personale di ragioneria delle università e degli istituti di istruzione universitaria, ristrutturato a norma dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è quella risultante dalla seguente tabella:

Parametro	Qualifica	Organico
530 487 455 426 387	Direttore di ragioneria aggiunto di 1ª classe	53
307	Direttore di ragioneria di 2ª classe	158
257 190	Vice direttore di ragioneria	
	Totale .	211

Con effetto dal 1° gennaio 1974 la dotazione organica del ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria, ristrutturato a norma dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è quella risultante dalla seguente tabella:

Parametro	Qualifica	Organico	Posti in aumento
370	Segretario capo . .	60	23
297	Segretario principale	267	101
255 218 178 160	Segretario	267	
	Totale . . .	594	

Con effetto dal 1° gennaio 1974 la dotazione organica del ruolo della carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, ristrutturato a norma dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è quella risultante dalla seguente tabella:

Parametro	Qualifica	Organico
370	Ragioniere capo	18
297	Ragioniere principale	81
255 218 178 160	Ragioniere	81
	Totale . . .	180

Con effetto dal 1° gennaio 1974 la dotazione organica del ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa delle università e degli istituti di istruzione universitaria, ristrutturato a norma dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è quella risultante dalla seguente tabella:

Parametro	Qualifica	Organico
245 213 183 163 133 120	Coadiutore	3.099

Con effetto dal 1° gennaio 1974 la dotazione organica del ruolo della carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie, ristrutturato a norma dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è quella risultante dalla seguente tabella:

Parametro	Qualifica	Organico
530 487 455 426 387	Bibliotecario aggiunto di 1ª classe	23
307	Bibliotecario di 2ª classe . . .	70
257 190	Bibliotecario	
	Totale . . .	93

Con effetto dal 1° gennaio 1974 la dotazione organica del ruolo della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici, ristrutturato a norma dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è quella risultante dalla seguente tabella:

Parametro	Qualifica	Organico	Posti in aumento
370	Aiuto bibliotecario capo	67	11
297 255	Aiuto bibliotecario principale	298	48
218	Aiuto bibliotecario	298	
	Totale .	663	

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1974

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1975
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 231

(2832)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1974.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni l'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Presso l'ufficio del medico provinciale di Torino è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte, composto come segue:

Presidente:

il presidente della giunta regionale del Piemonte.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale per il Piemonte;

il medico provinciale di Torino;

l'ufficiale sanitario di Torino;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

il direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino;

ten. col. Ermini Virgilio, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Torino;

il direttore della sezione di Torino dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro;

Torazzo dott. Piero, rappresentante delle provincie della regione;

Porcellana ing. Giovanni, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Torino;

Vaccaneo ing. Aurelio, esperto della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Torino.

Disimpegna le funzioni di segretario il dott. Bruno Nevache, funzionario amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale alla tutela dell'ambiente e inquinamenti del Piemonte.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1974 graverà sul cap. 1063 del corrispondente stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 200.000 (duecentomila), a favore della regione Piemonte.

Per gli anni 1975 e 1976 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato, verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 e dall'art. 37 della legge n. 734 del 15 novembre 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1975
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 67

(302[illegible])

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1974.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Umbria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Umbria, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni l'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Presso l'ufficio del medico provinciale di Perugia è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Umbria, composto come segue:

Presidente:

il presidente della giunta regionale dell'Umbria.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale per l'Umbria;

il medico provinciale di Perugia;

l'ufficiale sanitario di Perugia;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Umbria;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

il direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Perugia;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Perugia;

Baltadori prof. Androkli, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Perugia;

il direttore della sezione di Perugia dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro;

Mauri Ferruccio, rappresentante delle provincie della regione;

Menichetti dott. Paolo, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia;

Falcioli dott. Antonio, esperto della camera di commercio, industria e artigianato di Perugia.

Disimpegna le funzioni di segretario il dott. Corrado Matini, funzionario della regione Umbria.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1974 graverà sul cap. 1063 del corrispondente stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 200.000 (duecentomila), a favore della regione Umbria.

Per gli anni 1975 e 1976 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato, verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 e dall'art. 37 della legge n. 734 del 15 novembre 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1975
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 68

(3033)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1975.

Istituzione in Mahé (isole Seychelles) di una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Nairobi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Mahé (isole Seychelles) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Nairobi e con la seguente circoscrizione territoriale: le isole Seychelles.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: CATTANEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1975
Registro n. 403 Esteri, foglio n. 189

(3090)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.

Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dei finanziamenti concessi per le opere previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, dalla legge 21 maggio 1955, n. 463, dal regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, dalla legge 23 giugno 1927, n. 1110, dalla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, dal regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1969, dalla legge 21 giugno 1928, n. 1580, dal decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 218, dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, o intesi alle medesime finalità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto, che in esecuzione di detta delega è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, modificato successivamente con legge 23 dicembre 1972, n. 821;

Visto, in particolare, l'art. 10, n. 7 del citato decreto n. 633, con il quale si dispone che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilità riconosciute tali con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto il precedente decreto del 4 giugno 1973, con cui sono stati esentati dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) perché riconosciuti determinati da esigenze di pubblica utilità i finanziamenti accordati da enti mutuanti, diversi da istituti e aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, a favore di comuni, provincie e di altri enti interessati per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le sottoelencate disposizioni di legge:

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, recante « Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione », e successive integrazioni e modificazioni;

legge 2 luglio 1949, n. 408, recante « Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie », e successive integrazioni e modificazioni;

legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante « Modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra », e successive integrazioni e modificazioni;

legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante « Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 », e successive integrazioni e modificazioni;

legge 21 maggio 1955, n. 463, recante « Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche », e successive integrazioni e modificazioni;

testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alle industrie private, le tranvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive integrazioni e modificazioni;

legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante « Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico », e successive integrazioni e modificazioni;

legge 29 dicembre 1969, n. 1042, recante « Disposizioni concernenti la costruzione di ferrovie metropolitane », e successive integrazioni e modificazioni;

regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1969, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, recante « Norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie », e successive integrazioni e modificazioni;

legge 21 giugno 1928, n. 1580, recante « Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi », e successive integrazioni e modificazioni;

decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 218, recante « Autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici a provvedere in deroga a tutte le disposizioni di legge alla demolizione degli edifici gravemente danneggiati da eventi bellici », e successive integrazioni e modificazioni;

legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante « Provvedimenti per l'esercizio e il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione », e successive integrazioni e modificazioni;

Considerato che le opere previste nelle sopraelencate disposizioni di legge vengono dalle stesse espressamente riconosciute di pubblica utilità o tendono a finalità che rivestono un particolare interesse pubblico;

Ravvisata l'opportunità, in attesa che vengano individuate altre fonti legislative dalle quali possano derivare finanziamenti determinati da esigenze di pubblica utilità, di dare, per intanto, applicazione del citato n. 7 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei riguardi dei finanziamenti conseguenti alla esecuzione delle opere intese alle finalità di cui alle sopra riportate leggi, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta in materia, in data 9 gennaio 1975, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del n. 7 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esentati dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) perché riconosciuti determinati da esigenze di pubblica utilità, i finanziamenti accordati da enti mutuanti, che siano diversi dalle aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 373, e successive modifiche ed integrazioni, a favore dei soggetti interessati, per l'esecuzione delle opere previste dalle sottoelencate leggi o di quelle intese alle stesse finalità:

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, recante « Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione », e successive integrazioni e modificazioni;

legge 2 luglio 1949, n. 408, recante « Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie », e successive integrazioni e modificazioni;

legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante « Modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra », e successive integrazioni e modificazioni;

legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante « Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 », e successive integrazioni e modificazioni;

legge 21 maggio 1955, n. 463, recante « Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche », e successive integrazioni e modificazioni;

testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alle industrie private, le tranvie a trazione meccanica e le automobili, approvate con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive integrazioni e modificazioni;

legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante « Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico », e successive integrazioni e modificazioni;

legge 29 dicembre 1969, n. 1042, recante « Disposizioni concernenti la costruzione di ferrovie metropolitane », e successive integrazioni e modificazioni;

regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1969, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, recante « Norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie », limitatamente ai casi in cui sia intervenuta da parte del Ministero dei trasporti la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi dell'art. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

legge 21 giugno 1928, n. 1580, recante « Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi », e successive integrazioni e modificazioni;

decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 218, recante « Autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici a provvedere in deroga a tutte le disposizioni di legge alla demolizione degli edifici gravemente danneggiati da eventi bellici », e successive integrazioni e modificazioni;

legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante « Provvedimenti per l'esercizio e il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione », e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

Sono ugualmente esentati dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), i finanziamenti intesi alle stesse finalità di cui al precedente art. 1, stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1975
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 58

(3071)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1975.

Nomina del presidente dell'Aero club d'Italia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordinamento dell'Aero club d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715, che ha approvato lo statuto dell'Aero club d'Italia e lo statuto degli aero clubs locali;

Vista la designazione dell'assemblea dell'Aero club d'Italia in data 16 novembre 1974;

Decreta:

Il dott. Raffaello Teti è nominato presidente dell'Aero club d'Italia per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 14 marzo 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per la difesa
FORLANI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(3107)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 marzo 1975.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dall'Arabia Saudita.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 14 gennaio 1975, con la quale le provenienze dall'Arabia Saudita sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale l'Arabia Saudita è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 14 gennaio 1975 per le provenienze dall'Arabia Saudita perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(3015)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972.

Il 15 gennaio 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 5 giugno 1974, n. 385, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 29 agosto 1974, si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto dall'art. 12 dell'accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972.

In conformità all'art 12 l'accordo è entrato in vigore il 14 febbraio 1975.

(2686)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 12 aprile 1975:

D'Agosto Luigi, notaio residente nel comune di Turi, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Putignano, stesso distretto.

Sylos Calò Giuseppe, notaio residente nel comune di Montazzoli, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani.

Mongelli Carmela, notaio residente nel comune di Maierato, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Terlizzi, distretto notarile di Trani.

De Filippis Michele, notaio residente nel comune di Sannicandro Garganico, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di San Marco in Lamis, distretto notarile di Foggia.

Rizzo Corallo Filippo, notaio residente nel comune di San Paolo di Civitate, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Manfredonia, distretto notarile di Foggia.

Romagnoli Marino Stelio, notaio residente nel comune di Ostiano, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Monteleone di Puglia, distretto notarile di Foggia.

Vinci Vincenzo, notaio residente nel comune di Irsina, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto.

Cioffi Giuseppina, notaio residente nel comune di Campana, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto.

Tolomeo Maria, notaio residente nel comune di Vicari, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Lercara Friddi, stesso distretto.

Lo Iacono Arnaldo notaio residente nel comune di Montemaggiore Belsito, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Atessa, distretto notarile di Lanciano.

Greco Renato, notaio residente nel comune di Livinallongo del Col di Lana, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Valdobbiadene, distretto notarile di Treviso.

(3113)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione « American Community School of Milan », in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 25 febbraio 1975, prot. n. 766 - Div. II, l'associazione « American Community School of Milan », in Milano, via Bezzola, 6, è stata autorizzata ad accettare la donazione di dollari U.S.A. 5200 disposta in suo favore dalla fondazione I.D.E.A. (Istituto per lo sviluppo delle attività educative).

(2725)

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 6 marzo 1975, n. 741 - Div. II, l'Istituto dei ciechi di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal sig. Enrico Castoldi, consistente in un appartamento sito in Milano, piazza Bernini n. 4, del valore di L. 12.000.000, accertato dal locale ufficio tecnico erariale, ed in libretti di risparmio, obbligazioni, azioni e conto corrente per un importo complessivo di L. 88.932.950, al lordo della detrazione dell'importo di alcuni legati, di un vitalizio e di spese varie.

(3036)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Gualtiero Attilio Vergani, nato a Porto Tolle (Rovigo) il 13 gennaio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Padova in data 19 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(2865)

Il dott. Salvatore Vaccaro, nato a Campofelice Roccella (Palermo) il 23 febbraio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Palermo in data 22 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(2866)

Il dott. Renato Pirazzini, nato a Vimercate (Milano) il 18 ottobre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Parma in data 20 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(2867)

Il dott. Libero D'Arienzo, nato a S. Marco in Lamis (Foggia) il 20 marzo 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Padova in data 10 gennaio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(2868)

Il dott. Berdj Boulgarian, nato ad Alessandria d'Egitto il 19 agosto 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 11 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(2869)

Il dott. Paolo Capurso, nato a Catania il 2 luglio 1948, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 21 febbraio 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3037)

Il dott. Pasquale De Bellis, nato a Gioia del Colle (Bari) il 10 luglio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova in data 2 dicembre 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(3038)

Il dott. Lamberto Alessandro De Giorgio, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 12 novembre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Pisa in data 5 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(3039)

Il dott. Pasquale Iossa, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 19 gennaio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 14 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(3040)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1975, registro n. 20 Istruzione, foglio n. 384, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 31 luglio 1969 dalla prof.ssa Albertina Gurian avverso la qualifica di « valente » per l'anno scolastico 1965-66.

(2863)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1975, registro n. 20 Istruzione, foglio n. 386, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 23 dicembre 1970 dal prof. Alfonso Torre avverso le graduatorie del provveditore agli studi di Salerno per incarico d'insegnamento dell'anno scolastico 1970-71, ritenendo erroneo il punteggio attribuitogli.

(2864)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1073-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione «1073-AL», a suo tempo assegnati alla ditta Fracchia Giuseppe, in Valenza (Alessandria), via IX Febbraio n. 9.

(2934)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 542-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 542-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Camurati Alfonso, in Valenza (Alessandria), via Solferino n. 4.

(2953)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 550-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 550-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Bausone Carlo, in Alessandria, via Firenze n. 9.

(2954)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 572-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 572-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Teia Corrado, in Valenza (Alessandria), via 29 Aprile n. 20.

(2955)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 6-PS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 6-PS », a suo tempo assegnati alla ditta Morini Rolando, in Macerata Feltria (Pesaro) via G. Antimi.

(2956)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 210-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 210-NA », a suo tempo assegnati alla ditta Mele Assunta, in Napoli, via S. Baldacchini n. 34.

(2957)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 197-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 197-NA », a suo tempo assegnati alla ditta Grande Antonio, in Napoli, via Ernesto Capocci n. 9.

(2958)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 102-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 102-NA », a suo tempo assegnati alla ditta Ranco Giovanni, in Napoli, vico Tofa a Toledo n. 69.

(2959)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 61-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 61-NA », a suo tempo assegnati alla ditta Aquilar Gennaro, in Napoli, piazza Nicola Amore n. 6.

(2960)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 894-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 894-MI », a suo tempo assegnati alla ditta Taddeo & Bergamaschi, in Milano, via Osoppo n. 19.

(2961)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 878-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 878-MI », a suo tempo assegnati alla ditta Fratta Laura Maria Luisa, in Milano, via Tivoli n. 8.

(2962)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1849-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 1849-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Lova Giuseppe, in Valenza (Alessandria), via Martiri di Cefalonia n. 29.

(2974)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 14 aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	637 —	637 —	635,90	637 —	636,50	636,90	637,10	637 —	637 —	635 —
Dollaro canadese	631,40	631,40	630,40	631,40	631,02	631,40	631,55	631,40	631,40	631,40
Franco svizzero	246,68	247,68	246,80	246,68	247,02	246,65	246,81	246,68	246,68	246,65
Corona danese	114,40	114,40	114,25	114,40	114,30	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40
Corona norvegese	127 —	127 —	127,20	127 —	126,91	126,90	127,10	127 —	127 —	127 —
Corona svedese	159 —	159 —	159,05	159 —	159,20	159,10	159,05	159 —	159 —	159 —
Fiorino olandese	260,55	260,55	260,70	260,55	260,40	260,50	260,75	260,55	260,55	260,50
Franco belga	17,9675	17,9675	17,93	17,9675	17,915	17,95	17,98	17,9675	17,9675	18 —
Franco francese	150,54	150,54	150,18	150,54	150,42	150,50	150,42	150,54	150,54	150,50
Lira sterlina	1501 —	1501 —	1500 —	1501 —	1500,23	1501,10	1501,75	1501 —	1501 —	1501 —
Marco germanico	265,44	265,44	265,90	265,44	265,81	265,40	265,84	265,44	265,44	265,40
Scellino austriaco	36,52	36,52	37,58	36,52	37,55	36,50	37,61	36,52	36,52	36,50
Escudo portoghese	25,77	25,77	25,8350	25,77	25,71	25,75	25,78	25,77	25,77	25,75
Peseta spagnola	11,28	11,28	11,29	11,28	11,28	11,25	11,2850	11,28	11,28	11,28
Yen giapponese	2,189	2,189	2,20	2,189	2,184	2,18	2,1860	2,189	2,189	2,18

Media dei titoli del 14 aprile 1975

Rendita 5 % 1935	96,350
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,750
» 5 % (Ricostruzione)	97,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,775
» 5 % (Città di Trieste)	92,325
» 5 % (Beni esteri)	90,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,225
» 5,50 % » » 1968-83	80,875
» 5,50 % » » 1969-84	81,950
» 6 % » » 1970-85	85,550
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	84 —

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	97,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,800
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83 —
» poliennali 7 % 1978	92,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1975

Dollaro USA	637,05
Dollaro canadese	631,475
Franco svizzero	246,745
Corona danese	114,40
Corona norvegese	127,05
Corona svedese	159,025
Fiorino olandese	260,65
Franco belga	17,974
Franco francese	150,48
Lira sterlina	1501,375
Marco germanico	265,65
Scellino austriaco	37,565
Escudo portoghese	25,775
Peseta spagnola	11,282
Yen giapponese	2,187

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972.

Si rende noto che il giorno 9 maggio 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dello ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centosessanta serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983, emessi per sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di diciotto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1975

(3074)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n 123, è stato respinto, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 18 maggio 1971 dal coadiutore principale del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Donno Giuseppe avverso il decreto ministeriale 11 novembre 1970, n. 40560, con il quale l'infermità « cardiopatia arteriosclerotica - infarto miocardico postero-laterale pregresso » è stata riconosciuta « non dipendente da causa di servizio ».

(2836)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1975, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 127, è stato accolto, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 8 luglio 1971 dal segretario del ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato Amoroso Goffredo, avverso il decreto ministeriale 2 febbraio 1971, con il quale gli è stato riconosciuto, in applicazione dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, quale invalido civile per fatto di guerra, il beneficio della maggiore anzianità di due anni, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, nonchè il primo scatto biennale nella qualifica di segretario aggiunto.

(3035)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1974, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 341, è stato accolto il ricorso straordinario, proposto in data 13 febbraio 1971 dalla sig.ra Schiavini Laura, contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, avverso il provvedimento in data 25 agosto 1970 del consiglio di amministrazione del predetto Istituto con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente intesa ad ottenere l'avanzamento al grado di impiegato di ordine scelto.

(2837)

Il ricorso straordinario, proposto in data 1° giugno 1967 dal sig. Chiapparelli Michele, contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia de L'Aquila avverso: 1) la deliberazione del consiglio di amministrazione 26 ottobre 1966, per quanto attiene alla decorrenza dal 1° luglio 1966 della maggiorazione di lire 33.500; 2) la deliberazione del consiglio di amministrazione 3 dicembre 1966, per quanto attiene alla esclusione dallo stipendio ai fini del trattamento di quiescenza dell'aggiunta di famiglia e del compenso forfettario per il lavoro straordinario; 3) la determinazione delle competenze arretrate dovute al ricorrente per conguaglio retribuzione dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1966, per quanto attiene all'importo degli scatti periodici, è stato respinto riguardo ai primi due provvedimenti ed accolto riguardo al terzo provvedimento, con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1974, n. 8537, registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1974, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 146.

(2688)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1974, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 364, è stato dichiarato respinto il ricorso straordinario, proposto in data 1° maggio 1968 dal sig. Carru Sebastiano Luciano contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari, avverso la delibera del consiglio di amministrazione del citato istituto n. 13/67, adottata in data 1° aprile 1967, con la quale vennero respinte le richieste del ricorrente rivolte ad ottenere la corresponsione della indennità di funzione per svolgimento di mansioni di grado superiore.

(2687)

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, concernente l'approvazione del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cosenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1975, sia nel sommario che nel testo dove è scritto: « provincia di *Catanzaro* », leggasi: « provincia di *Cosenza* ».

(2689)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Ostuni

Con decreto del presidente della giunta regionale 29 marzo 1975, n. 1288, sono stati approvati, ai sensi degli articoli 10 e 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio del comune di Ostuni (Brindisi).

(3075)

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Sarno

Con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1975, n. 1626, sulla base della deliberazione di giunta regionale 14 gennaio 1975, n. 111, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Sarno (Salerno) adottato, con deliberazione di giunta municipale 16 gennaio 1974, n. 29, ratificata con consiliare 25 marzo 1974, n. 185, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

Con lo stesso decreto non vengono assunte determinazioni relative alle opposizioni prodotte da: 1) Liguori Antonio, 2) Manfredonia Luigi, 3) Tortora Teresa ed Elena, 4) Corrado Angela, Rita, Teresa e Salvatore, 5) Amato Saverio, in quanto la zona per la quale sono stati presentati rilievi risulta stralciata dalle previsioni di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 111 di approvazione del piano di zona.

(3094)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa.

Si rende noto che sono ancora disponibili nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa, di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, ed alla annessa tabella n. 54, ventiquattro posti, ripartiti come appresso, da assegnare agli appartenenti alle categorie riservatarie che, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel predetto ruolo:

	Numero dei posti
invalidi di guerra .	10
invalidi per servizio	7
invalidi del lavoro .	7

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di un'età non inferiore agli anni 18 nè superiore ai 55 all'atto dell'assunzione stessa;

della licenza di scuola media o di un altro titolo equipollente rilasciato da un istituto statale di istruzione legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'accesso alle carriere impiegatizie statali;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneita fisica degli invalidi, e relativo accertamento, saranno anche osservate le disposizioni della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 19 della stessa legge n. 482.

L'aspirante sarà preliminarmente sottoposto ad un esperimento pratico (uso di macchine alfanumeriche perforatrici di schede ovvero di fotoriproduttori).

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X - Palazzo dell'Esercito - Via XX Settembre 123/A - Roma, domanda di assunzione in carta legale, anche se analoga domanda avessero eventualmente in precedenza inviato o presentato al Ministero o ad altro ente od ufficio dell'amministrazione sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o tutela.

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta Direzione generale del Ministero entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità oltre al proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e preciso domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione — invalidi di guerra, invalidi per servizio e invalidi del lavoro — egli appartenga;

il titolo di studio posseduto (sarà opportuno che la indicazione sia in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento);

che è disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione.

Roma, addì 8 aprile 1975

Il Ministro: FORLANI

(3078)

Graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1974, registro n. 7 Difesa, foglio n. 267, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a otto posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto interministeriale 4 luglio 1974, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, a otto posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto di cui al decreto interministeriale 5 marzo 1974, citato nelle premesse, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Cespa Gabriele	punti	13,91
2. Diberardino Gianluigi .	»	13,73
3. Giannuzzi Marcello	»	13,65
4. Checcacci Lorenzo	»	13,58
5. Percario Italo Antonio	»	13,54
6. Diamantini Alberto	»	13,34
7. La Fata Pietro	»	13,30
8. Marrazzo Vincenzo	»	13,21
9. Stelitano Annunziato	»	13,19
10. Tringali Francesco	»	11,19
11. Cacciatore Carlo	»	10,92

Art. 2.

I seguenti candidati, di cui all'art. 1, sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del suindicato concorso:

Cespa Gabriele;
Diberardino Gianluigi;
Giannuzzi Marcello;
Checcacci Lorenzo;
Percario Italo Antonio;
Diamantini Alberto;
La Fata Pietro;
Marrazzo Vincenzo.

Art. 3.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati idonei nel concorso suindicato:

Stelitano Annunziato;
Tringali Francesco;
Cacciatore Carlo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1975
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 74

(2845)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Costituzione della sede aggiuntiva e del comitato di vigilanza del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre c.a., registro n. 3, foglio n. 25, con cui è stato bandito un concorso pubblico a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo c.a., registro n. 1, foglio n. 346, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso stesso;

Considerata la necessità di effettuare le prove scritte oltre che nella sede già prefissata dal bando di concorso anche in altra sede e, precisamente, nella «Domus Pacis», sita in Roma, via Torre Rossa n. 94;

Considerata la necessità di nominare un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 precitato;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito in aggiunta alla sede di esami delle prove scritte del concorso a quindici posti di consigliere in prova, già fissata nel bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 24 dicembre 1974, una nuova sede di esami e, precisamente, l'aula magna della «Domus Pacis», sita in Roma, via Torre Rossa n. 94.

Art. 2.

Per la suddetta sede è nominato, col presente decreto, un comitato di vigilanza, presieduto dal dott. Vincenzo Fralleone, primo dirigente e dai dottori Francesco Ventura e Alessandro Fortini, direttori di sezione.

Fungerà da segretario il dott. Bruno Nardella, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1975

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1975
Registro n. 2 *Turismo, foglio n.* 84

(3020)

Sostituzione di due membri della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo stesso anno, registro n. 1, foglio n. 346, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerato che entrambi i docenti universitari hanno rinunciato a far parte della predetta commissione per sopravvenute impossibilità;

Ritenuto che occorre provvedere alla loro sostituzione;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria, con cui i professori Walter D'Avanzo e Raffaele Iuso sono chiamati a sostituire i predetti docenti;

Decreta:

I professori Walter D'Avanzo e Raffaele Iuso sono chiamati a far parte della commissione esaminatrice di cui alle premesse, in sostituzione rispettivamente dei professori Francesco Cataudella e Antonio La Pergola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1975

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1975
Registro n. 2 *Turismo, foglio n.* 85

(3021)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a tre posti di preparatore nel ruolo dei servizi della pesca, carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1974, registro n. 22, foglio n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 12 dicembre 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a tre posti di preparatore nel ruolo dei servizi della pesca, carriera ausiliaria;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a tre posti di preparatore nel ruolo dei servizi della pesca, carriera ausiliaria, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

De Angelis prof. Costanzo, esperto capo del ruolo della pesca, direttore dello stabilimento ittiogenico di Brescia.

Componenti:

Ferrero dott.ssa Letizia, esperto capo del ruolo della pesca in servizio presso il laboratorio di idrobiologia di Roma;

Panella dott. Sergio, esperto superiore, del ruolo della pesca in servizio presso il laboratorio di idrobiologia di Roma;

Pellico dott. Silvio, direttore di divisione in servizio presso la sede centrale del Ministero;

Pitrone dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio presso la sede centrale del Ministero.

Segretario:

Imbrisco Virgilio, segretario capo in servizio presso la sede centrale del Ministero.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa presunta graverà per L. 100.000 sul cap 1112 e per L. 100.000 sul cap. 1019 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1975
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 384

(3081)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 3 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 245, avrà luogo il giorno 12 maggio 1975, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, succursale di Merate (Como), via E. Bianchi n. 46.

(3079)

Diario della prova pratica e della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

La prova pratica e la prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n 246, avranno luogo il giorno 13 maggio 1975 con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, succursale di Merate (Como), via E. Bianchi n. 46.

(3080)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Novara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Novara;

Visto il decreto ministeriale in data 11 marzo 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Novara, nell'ordine appresso indicato:

1. Zoia dott. Mario . . . . . punti 84,08 su 132
2. Seclì dott. Ernesto . . . . . » 81,39 »
3. Lalli dott. Manlio . . . . . » 79,64 »
4. Raglianti dott. Luigi . . . . » 79,21 »
5. Azzi dott. Palmiro . . . . . » 76,60 »
6. Cagetti dott. Silvio . . . . . » 65,72 »
7. Lombardo dott. Giuseppe . . . » 56,25 »
8. Lazzano dott. Giuseppe . . . . » 51,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(3084)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 26 aprile 1972, 1° luglio 1972, 27 dicembre 1972, 12 febbraio 1973, 20 giugno 1973 e 20 luglio 1974 che predispongono l'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972 e nelle *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1972, 8 febbraio 1973, 9 aprile 1973, 14 luglio 1973, 21 gennaio 1974 e 2 settembre 1974;

Viste le documentate istanze dei dottori Dal Monte Alessandro, Novello Antonio e Rosati Luciano che chiedono l'inclusione nell'elenco degli idonei di cui al comma precedente;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dello elenco dei primari di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, all'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1930, approvato con decreto ministeriale 26 aprile 1972, e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
659. Dal Monte Alessandro . . .	Massalombarda - 3 aprile 1924		si			si		
660. Novello Antonio . . .	Dolo - 11 giugno 1928			si			si	
661. Rosati Luciano	Collevecchio Sabino - 21 marzo 1923							si

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(2841)

REGIONE TOSCANA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pisa.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 1981 del 28 novembre 1972 con la quale è stato ratificato il decreto del veterinario provinciale di Pisa in data 1° settembre 1972 concernente la costituzione della commissione esaminatrice del pubblico concorso al posto di veterinario condotto del comune di Vecchiano;

Viste le successive deliberazioni n. 4084 del 17 luglio 1973, n. 6962 del 7 novembre 1973 e n. 10769 dell'11 ottobre 1974 con le quali si è provveduto a sostituire alcuni componenti della commissione stessa;

Vista la nota n. 1298 del 23 settembre 1974 del veterinario provinciale di Pisa con la quale si comunica che anche il dott. Enrico Galeota, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità, ha rinunciato all'incarico;

Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica delle deliberazioni indicate in premessa è nominato componente della commissione giudicatrice del pubblico concorso al posto di veterinario condotto del comune di Vecchiano il dott. Taddei Giuseppe funzionario veterinario della regione Toscana in servizio presso l'ufficio del medico e veterinario provinciale di Lucca, in sostituzione del dott. Enrico Galeota, dimissionario.

La presente deliberazione sarà pubblicata a cura del dipartimento affari generali e personale nel Bollettino ufficiale della regione ed a cura dell'ufficio medico e veterinario provinciale di Pisa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio dell'ufficio medico e veterinario provinciale di Pisa e del comune di Vecchiano.

Firenze, addì 29 gennaio 1975

Il presidente: MALVEZZI

Il segretario: FEDERIGI

(3059)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3332 in data 20 dicembre 1973 (integrato con decreto n. 393 del 9 febbraio 1974) con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 dicembre 1973;

Letti i verbali della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Vigilante Mario	punti	60,012
2. Protano Michele	»	58,925
3. Cappiello Francesco Paolo	»	56,864
4. Colafelice Nicola	punti	53,617
5. Izzo Mario	»	52,403
6. Fischetti Pasquale	»	48,467
7. Pepe Nicola	»	45,793
8. Simone Pasqualino	»	45,000
9. Pacilli Giovanni	»	44,111
10. Stilla Mario	»	43,972
11. Condorelli Filippo	»	42,243

Foggia, addì 14 gennaio 1975

Il medico provinciale: CRUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 98 in data 14 gennaio 1975, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 dicembre 1973;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno segnata:

1) Vigilante Mario: Sannicandro Garganico;
2) Protano Michele: Foggia (2ª condotta);
3) Cappiello Francesco Paolo: S. Severo (centro S Nicola);
4) Izzo Mario: Cerignola (2ª condotta);
5) Fischetti Pasquale: Rignano Garganico;
6) Pepe Nicola: Ischitella;
7) Simone Pasqualino: Torremaggiore;
8) Pacilli Giovanni: Alberona;
9) Stilla Mario: Roseto Valfortore;
10) Condorelli Filippo: consorzio Celle S. Vito-Faeto.

Foggia, addì 14 gennaio 1975

Il medico provinciale: CRUPI

(3063)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1466 del 19 febbraio 1974 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1972, bandito con decreto n. 2234 del 28 dicembre 1972;

Considerato che il segretario della predetta commissione dott. Francesco Valdarchi, ha rassegnato le dimissioni;

Visto che l'assessorato alla sanità della regione ha segnalato in data 4 marzo c.a. per la sostituzione il dott. Alfonso Feverati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 12 marzo 1973, n. 16;

Vista la legge regionale 20 novembre 1973, n. 36;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Alfonso Feverati, funzionario della regione Emilia-Romagna, è nominato segretario della commissione giudicatrice ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1972, in sostituzione del dott. Francesco Valdarchi, dimissionario.

Ferrara, addì 21 marzo 1975

Il medico provinciale: BARCA

(3062)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 356.75/28 in data 20 febbraio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 357.75/28 in data 21 febbraio 1975, con il quale sono state assegnate le condotte veterinarie ai concorrenti dichiarati vincitori;

Preso atto della rinuncia del dott. Mari Luciano per la condotta del comune di Oppeano;

Tenute presenti le preferenze indicate nelle domande di partecipazione al concorso predetto dai concorrenti dichiarati idonei e che seguono immediatamente nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto del veterinario provinciale n. 357.75/28 in data 21 febbraio 1975 specificato in premessa.

Il dott. Alberto Sette è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Oppeano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nelle altre forme previste dalle leggi vigenti.

Verona, addì 5 aprile 1975

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(3086)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1975, n. 13.

Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea - Contributi intesi ad incentivare l'ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile - Piano autobus.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 14 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile delle autolinee, la regione Toscana, a partire dall'esercizio finanziario 1975, concede contributi straordinari in conto capitale per l'acquisto di autobus.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi:

a) alle aziende speciali municipalizzate o consortili esercenti pubblici servizi di trasporto;

b) agli enti pubblici che gestiscono i medesimi servizi in economia, ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578;

c) alle imprese di diritto privato, nelle quali gli enti pubblici abbiano una partecipazione finanziaria di maggioranza;

d) alle società cooperative di lavoro costituite da soci lavoratori a termine dell'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

I soggetti di cui al comma precedente sono ammessi al contributo soltanto nel caso in cui risulti passivo il conto economico di esercizio per l'anno 1973 relativo ai pubblici servizi di trasporto dagli stessi gestiti.

Art. 3.

La somma stanziata con la presente legge è così ripartita:

a) l'80% per contributi per l'ammodernamento del parco rotabile in dotazione alle imprese richiedenti alla data del 31 dicembre 1973;

b) il 20% per contributi di potenziamento del parco rotabile relativo al complesso delle linee acquisite alla gestione pubblica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1974 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per la determinazione dei contributi relativi all'ammodernamento del parco rotabile sarà preso a base il numero dei veicoli in dotazione ai soggetti richiedenti che alla data del 31 dicembre 1973 abbiano superato il 15° anno di esercizio.

Per la determinazione dei contributi relativa al potenziamento del materiale rotabile di cui alla lettera *b*) del precedente articolo verrà tenuto conto del numero dei veicoli ritenuti indispensabili in relazione alle nuove esigenze dei servizi.

Art. 5.

I contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono stabiliti:

a) nel limite non superiore a 30 autobus per ciascun soggetto richiedente;

b) nella misura dell'80 % della spesa riconosciuta ammissibile per ciascun autobus da acquistare e nei limiti massimi di L. 28.000.000 per autobus di tipo urbano e di L. 24.000.000 per autobus di tipo extraurbano.

Art. 6.

I contributi di cui alla presente legge saranno concessi per i nuovi autobus che verranno acquistati con le modalità che saranno indicate dalla giunta regionale secondo il « Piano autobus ».

Gli acquisti devono riferirsi a materiale rotabile idoneo all'esercizio dei trasporti per il quale l'azienda o l'ente beneficiario siano legittimati.

Art. 7.

Le quote di ammortamento limitatamente all'80% del valore degli autobus acquistati con i contributi della presente legge sono escluse dal computo delle sovvenzioni di esercizio assegnabili a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 8.

Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere inoltrate al presidente della giunta regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dalla seguente documentazione:

1) copia del conto economico da cui risulti la passività dell'esercizio per l'anno 1973;

2) elenco in doppia copia del materiale rotabile di proprietà del soggetto richiedente alla data del 31 dicembre 1973 ed in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge con l'indicazione per ciascun veicolo di:

a) fabbrica e tipo;

b) numero di targa e numero aziendale;

c) data di prima immissione in servizio;

d) estremi dell'assolvimento della tassa di circolazione per l'anno 1974.

I soggetti che aspirano al contributo relativo al potenziamento del parco rotabile delle autolinee acquisite alla gestione pubblica dopo il 1° gennaio 1974, oltre alla documentazione di cui al comma precedente dovranno presentare relazione tecnico-amministrativa dalla quale risulti l'effettiva esigenza di nuovo materiale rotabile in funzione della organizzazione dei servizi.

Art. 9.

Il consiglio regionale, su proposta motivata della giunta regionale, delibera la ripartizione fra i soggetti richiedenti della somma stanziata.

I contributi sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale in base alla scadenza degli impegni contrattuali di pagamento assunti dai soggetti beneficiari.

Per la stipulazione dei contratti di acquisto degli autobus, a richiesta degli interessati, potranno essere corrisposti acconti sui contributi fino alla misura massima del 20% della somma attribuita ai singoli richiedenti.

I soggetti beneficiari che non avranno impegnato i contributi entro i cinque mesi successivi a quello della comunicazione dell'assegnazione, saranno considerati rinunciatari e le relative somme verranno utilizzate allo stesso fine nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 4.000.000.000 a carico del cap. 22900 del bilancio di previsione per l'esercizio 1975 ed al relativo finanziamento si provvederà con successivo provvedimento legislativo mediante la contrazione di apposito mutuo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 febbraio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 *dicembre* 1974 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 31 *gennaio* 1975.

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1975, n. **14.**

Provvedimento di variazione al bilancio per l'anno finanziario 1974 (quarta variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 14 *febbraio* 1975)

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1975, n. **15.**

Integrazione finanziamento legge regionale 9 novembre 1974, n. 66 - Provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 14 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Lo stanziamento previsto al cap. 29450 « Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole, con preferenza ai coltivatori diretti che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974, istituito con legge regionale 9 novembre 1974, n. 66, è aumentato di L. 300.000.000.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi disponibili al cap. 26000 « Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di adozione » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

La competenza della spesa è posta a carico dell'esercizio 1975 ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Le necessarie variazioni al bilancio 1975 saranno apportate con successivo provvedimento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 febbraio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 *dicembre* 1974 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 31 *gennaio* 1975.

(2252)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1975, n. **10.**

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, in materia urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 28 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel periodo transitorio, sino alla data di cui all'art. 32, ultimo comma, della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, così come modificata dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, possono essere inserite nei programmi di fabbricazione anche specifiche indicazioni d'uso funzionalmente e strutturalmente connesse con gli insediamenti residenziali e con quelli a diversa utilizzazione edilizia, previsti in tali programmi.

I vincoli su beni determinati, apposti dai vigenti piani regolatori generali e programmi di fabbricazione, nonchè da quelli che saranno formati sino alla data di cui al precedente comma, qualora non siano stati approvati i relativi piani attuativi d'iniziativa pubblica o autorizzati i piani di lottizzazione entro la stessa data, perdono ogni efficacia all'entrata in vigore dei piani comprensoriali di cui all'art. 17 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni e, comunque, alla scadenza del biennio successivo alla predetta data.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 febbraio 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1975, n. **11.**

Cessione gratuita all'A.N.A.S. di una porzione di mq 2241 della p.c. 1444/1 della P.T. 906 comune censuario di Villesse.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 28 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a cedere gratuitamente all'A.N.A.S. i terreni regionali occupati per i lavori di costruzione del raccordo autostradale fra la città di Gorizia ed il casello di Villesse dell'autostrada Trieste-Venezia, per una superficie complessiva di mq 2241, individuata con la nuova particella catastale n. 1444/1-B del f. 2 del c.c. di Villesse.

Art. 2.

Il trasferimento del bene di cui al precedente art. 1 ha luogo nello stato di diritto e di fatto in cui esso si trova con tutti gli eventuali oneri e spese inerenti.

Il processo verbale di consegna, sottoscritto dai rappresentanti delle due amministrazioni, costituisce titolo per la voltura catastale e l'intavolazione a favore dell'A.N.A.S. dell'immobile ad essa consegnato.

Art. 3.

Nessun indennizzo è dovuto per il periodo di pregressa occupazione dell'area, la cui data di inizio sarà fatta constatare nel verbale di consegna previsto al precedente art. 2.

Qualsiasi onere relativo al trasferimento di proprietà dell'immobile resta a carico dell'A.N.A.S.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 febbraio 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1975, n. **12**.

Proroga dell'efficacia della vigente classifica alberghiera per il biennio 1975-76.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 28 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Friuli-Venezia Giulia con efficacia per il biennio 1973-74, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti per il biennio 1975-76.

Art. 2.

Fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 febbraio 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1975, n. **13**.

Norme amministrative riguardanti le procedure per erogare i contributi nel settore dell'agricoltura e foreste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 28 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le competenze degli ispettorati dell'agricoltura e delle foreste, richiamate negli articoli 1, 2, 3, 6 e 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, nonchè quelle degli ispettorati di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, modificata ed integrata con le leggi regionali 7 luglio 1969, n. 12, 4 ottobre 1971, n. 44 e 27 dicembre 1972, n. 60, e quella dei funzionari delegati degli uffici periferici dell'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, sono modificate nel senso che le competenze medesime sono estese agli uffici centrali e periferici dell'assessorato e ai rispettivi funzionari delegati.

Art. 2.

Gli ultimi due commi dell'art. 19 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

« Nei settori di competenza dell'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, riguardo alle spese occorrenti per l'esecuzione delle opere della Regione ed a quelle occorrenti per contributi o finanziamenti regionali, ivi incluse le spese per lo svolgimento delle attività d'istituto e quelle per i contributi di cui agli articoli 2, 2-*bis* e 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, l'assessore competente, in esecuzione delle deliberazioni giuntali di cui all'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41, può, con propri decreti, autorizzare, anche in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, aperture di credito a favore dei direttori degli uffici centrali e periferici dell'assessorato.

Le somministrazioni dei fondi, per i fini di cui al precedente comma, saranno effettuate, per ciascun capitolo di spesa, mediante ordini di accreditamento senza alcun limite di spesa ».

Art. 3.

L'art. 7 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei premi alla nascita per i vitelli destinati all'ingrasso di cui alla lettera *a*), nonchè di quelli previsti alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3, l'organismo cooperativo inoltrerà istanza cumulativa agli ispettorati provinciali dell'agricoltura o al servizio dell'economia montana secondo le rispettive competenze.

L'organismo cooperativo è autorizzato ad anticipare all'atto dell'impegno previsto con il primo comma dell'art. 5 i premi alla nascita per i vitelli destinati all'ingrasso e ad anticipare all'atto del conferimento i premi di cui all'art. 3, lettere *b*) e *c*).

Per le finalità del precedente comma, l'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti all'organismo cooperativo, il quale dovrà presentare semestralmente la documentazione delle spese sostenute.

I provvedimenti di impegno e di liquidazione dei premi saranno emessi a nome dell'organismo cooperativo e a favore degli aventi diritto ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, è sostituito dai seguenti due commi:

« Ai fini della tempestività degli interventi riguardanti la erogazione dei premi alla nascita per le vitelle destinate alla rimonta e dei premi di allevamento per le manze gravide previsti alle lettere *a*) e *d*) del precedente art. 3, l'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti alle associazioni provinciali degli allevatori, le quali dovranno presentare semestralmente la documentazione delle spese sostenute.

Analoga anticipazione potrà essere concessa per i premi previsti alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, richiesti tramite le associazioni provinciali degli allevatori ».

Art. 5.

Tra il secondo e terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:

« Per accelerare l'erogazione di dette sovvenzioni, l'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti alle associazioni ed enti di cui al primo comma, a seguito di istanza corredata da programma preventivo e con l'obbligo di presentare annualmente la documentazione delle spese sostenute ».

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 febbraio 1975

COMELLI

(2368)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1975, n. 13.

Interventi a favore delle imprese artigiane che, in forma singola o associata, intendono insediarsi in aree destinate dai comuni ad attività produttive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 1° *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna concede alle imprese artigiane e a gruppi di imprese associate o consorziate nelle forme di legge un contributo per l'acquisizione di aree e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi all'interno delle zone destinate a insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Condizione per ottenere il contributo è che per tali opere si utilizzino aree concesse dai comuni o dai loro consorzi in diritto di superficie o cedute in proprietà alle imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge, o comprese nell'ambito di lottizzazioni convenzionate di iniziativa comunale ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui all'art. 4, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), della legge 29 settembre 1964, n. 847.

Il contributo viene concesso ai gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge, e alle singole imprese per:

a) l'acquisizione di aree, qualora la stessa sia avvenuta tanto direttamente quanto da parte dei comuni o consorzi fra comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge;

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione sulle aree di cui al punto precedente, qualora le stesse siano state eseguite sia direttamente che da parte dei comuni o consorzi fra comuni;

c) l'acquisizione di aree nelle quali le opere di urbanizzazione siano già state eseguite da parte dei comuni o consorzi fra comuni.

Art. 2.

Al fine di ottenere la concessione del contributo, le imprese artigiane e i gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge inoltrano domanda entro il 30 giugno o il 31 dicembre di ciascun esercizio, indirizzandola al comune nel cui territorio sono localizzate le aree da urbanizzarsi o urbanizzate.

Le domande, deliberate dall'organo rappresentativo del gruppo di imprese artigiane consorziate o associate nelle forme di legge o presentate dalle singole aziende artigiane, dovranno essere accompagnate, rispettivamente, da copia dello atto costitutivo e dello statuto del consorzio o da un certificato comprovante la qualifica artigiana.

Ciascuna domanda dovrà inoltre essere corredata di:

copia del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione con allegato computo metrico estimativo, dal quale risulti il costo dell'area che si intende acquisire o urbanizzare, e relazione illustrativa nei casi di cui al precedente art. 1 lettere *a*) e *b*);

piano finanziario dal quale risulti il costo, comprensivo delle opere di urbanizzazione dell'area che si intende acquisire, e relazione illustrativa, nel caso di cui al precedente art. 1, lettera *c*).

In ogni caso il richiedente dovrà indicare quali altri contributi abbia richiesto o ottenuto per le opere di urbanizzazione e per l'acquisto delle aree sulle quali intende insediarsi per svolgere la propria attività.

Art. 3.

Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento delle domande i comuni, dopo aver verificato l'effettiva destinazione a insediamento produttivo, ai sensi delle citate leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 17 agosto 1942, n. 1150, delle aree per le quali si intendono utilizzare i contributi richiesti, e sentita la commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, formulano una graduatoria delle iniziative che si intendono ammettere a contributo con l'indicazione della somma in capitale dichiarata ammissibile.

La graduatoria delle iniziative deve essere inviata entro il termine di cui al primo comma all'esame della commissione tecnica regionale costituita a norma dell'art. 6 della presente legge.

Art. 4.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle graduatorie trasmesse dai comuni, la commissione tecnica regionale di cui all'art. 6 verifica la concreta aderenza delle iniziative agli indirizzi programmatici generali della Regione e alle eventuali linee di programmazione comprensoriale, formulando un proprio motivato parere in ordine alla ripartizione fra i vari comuni dei fondi disponibili.

Il parere della commissione indicherà anche le priorità da seguire nella realizzazione dei piani di intervento.

La commissione, sulla base delle particolari esigenze di riequilibrio del territorio regionale, può invitare i comuni ad apportare modifiche ai piani, ferma restando la possibilità da parte del comune di riconfermare il piano stesso con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 5.

Il 70 % dei fondi di cui all'art. 12 della presente legge verrà destinato alla realizzazione delle iniziative di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 nei seguenti comuni:

Provincia di Ferrara:

Codigoro;
Comacchio;
Ostellato.

Provincia di Forlì:

Cesena;
Forlì;
Rimini;
San Clemente.

Provincia di Piacenza:

Borgonovo Val Tidone;
Carpaneto Piacentino;
Cortemaggiore;
Monticelli d'Ongina;
Ponte dell'Olio.

Il restante 30 % dei fondi verrà destinato ad analoghe iniziative nei rimanenti comuni della Regione.

Art. 6.

La commissione tecnica regionale è nominata dal presidente della Regione ed è composta:

dall'assessore alle attività produttive dell'industria e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

da tre funzionari della Regione designati dalla giunta regionale fra quelli che prestano la propria attività nei settori dell'artigianato, dell'industria e della programmazione;

da un rappresentante della commissione regionale per l'artigianato, designato dalla commissione stessa;

da tre rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della Regione, designati dalle organizzazioni stesse;

da tre esperti nominati dal consiglio regionale.

Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le spese di funzionamento della commissione tecnica regionale sono a carico della Regione.

Art. 7.

La giunta regionale, con il concorso della commissione consiliare competente, sentito il parere delle organizzazioni sindacali regionali artigiane e tenuto conto delle determinazioni e graduatorie stabilite dalla commissione tecnica regionale, ripartisce annualmente tra i comuni i fondi che verranno stan-

ziati secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 13 della presente legge, nel rispetto delle percentuali indicate nel precedente art. 5.

Con le stesse deliberazioni la giunta regionale stabilisce la percentuale del contributo da applicare sulla somma dichiarata ammissibile dal comune territorialmente competente, variandola fra un minimo del 20% ed un massimo del 50% in rapporto al tipo di iniziativa e al carattere singolo o associato del soggetto aziendale che la intraprende.

Art. 8.

Il comune è delegato a deliberare, sulla base del piano degli interventi e secondo le indicazioni di cui all'art. 7, la concessione dei contributi indicandone di volta in volta le modalità di erogazione.

In caso di mancata attuazione dell'inizativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo viene revocato con deliberazione del consiglio comunale.

L'amministrazione comunale verifica l'attuazione dell'iniziativa ammessa a contributo tramite i propri servizi tecnici.

I contributi ai soggetti beneficiari saranno erogati dal sindaco del comune delegato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e degli atti comprovanti l'acquisizione delle aree attrezzate.

A tal fine sono autorizzate presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria regionale apposite aperture di credito a favore dei sindaci predetti, sia in conto competenza che in conto residui.

Le aperture di credito suddette non possono superare l'importo assegnato alle singole amministrazioni comunali ai sensi del precedente art. 7.

I comuni dispongono l'erogazione mediante appositi ordini di pagamento a firma del sindaco e del responsabile della ragioneria comunale.

Per la disciplina delle aperture di credito di cui al quinto comma si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 56 e 61 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Al fine del coordinamento delle funzioni delegate e per assicurare il rispetto delle linee di programmazione regionale, il consiglio e la giunta regionale possono impartire direttive ai comuni.

Le direttive della giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla commissione consiliare competente e siano stati sentiti i comuni stessi.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta può invitare l'ente stesso a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

Art. 10.

La revoca nei confronti di un solo comune è ammessa, per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione della legge o delle direttive regionali.

La revoca delle funzioni delegate è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i comuni.

Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

I rapporti finanziari con i comuni saranno definiti mediante riconoscimento alle amministrazioni comunali di una percentuale da calcolarsi sull'ammontare del contributo erogato a favore delle imprese artigiane che si insediano nel comune stesso.

Tale percentuale è stabilita dal consiglio regionale.

Art. 11.

La delega ai comuni delle funzioni di cui alla presente legge ha carattere transitorio ed è efficace fino all'entrata in vigore di leggi organiche di delega in materia d'artigianato.

Art. 12.

Autorizzazione di spesa

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, la regione Emilia-Romagna provvederà ad iscrivere appositi capitoli sugli stati di previsione della spesa dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio finanziario 1975, dotati di uno stanziamento la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante l'accensione di mutui passivi per pari importo nei modi indicati al successivo art. 13.

Art. 13.

Copertura finanziaria

Alla determinazione degli stanziamenti di spesa di cui allo articolo precedente, alla fissazione delle modalità e delle condizioni per l'accensione dei conseguenti mutui passivi di finanziamento, nonchè alla copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, la regione Emilia-Romagna darà attuazione con successivi provvedimenti legislativi regionali a partire dall'esercizio 1975, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui le leggi di bilancio autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni, per gli esercizi stessi, della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della regione Emilia-Romagna.

Norma finale

L'efficacia delle norme che comportano oneri a carico del bilancio regionale, relative agli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al precedente art. 13.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 febbraio 1975

FANTI

(2512)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751020)